Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2017, n. 27-4665

Programma di investimenti ex art. 20, Legge n. 67/1988 - Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013. Riparto a favore delle Aziende Sanitarie Regionali di complessivi euro 7.119.668,28 - Integrazione D.G.R. n. 2-3900 del 08.09.2016.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

La normativa nazionale prevede già da tempo che le strutture sanitarie, nuove ed esistenti, debbano dotarsi di adeguati sistemi di protezione antincendio; si cita in tal senso il D.P.R. del 14 gennaio 1997, relativo all'atto di indirizzo alle regioni in materia di requisiti strutturali, tecnologici generali e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, così come riconfermato dal punto 6 dell'Allegato 1 al Decreto Interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 70, relativo alla Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

L'art. 6, comma 2, della Legge 8 novembre 2012 n. 189, di conversione del Decreto Legge 13 dicembre 2012 n. 158, dispone che "... le risorse residue di cui al programma pluriennale di cui all'articolo 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio".

La Delibera CIPE 8 marzo 2013 n. 16, pubblicata sulla G.U. 17 luglio 2013 n. 166, ripartisce a valere sulle risorse di cui al programma pluriennale straordinario di investimenti in sanità ex Legge n. 67/1988, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'importo di 90.000.000,00 di euro "per l'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 158/2012".

Con il disposto del comma 1 della suddetta Delibera CIPE 8 marzo 2013, alla Regione Piemonte è stata stanziata una quota di € 6.763.68487=.

Con il D.M. del 19 marzo 2015 il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il decreto recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" (G.U. 25 marzo 2015).

Il DM 19.03.2015 prevede, per le strutture esistenti, entro un anno dalla pubblicazione del decreto stesso, l'approvazione di un programma delle opere urgenti per l'adeguamento dell'attività alla nuova disciplina normativa ed entro i successivi nove anni, la certificazione attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del D.M. 18.09.2002.

Il citato DM prevede la suddivisione delle strutture nelle seguenti tipologie:

- 1) Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre 25 posti letto;
- 2) Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1000 mq.;
- 3) Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 mq.

Sempre il citato DM prevede l'esecuzione obbligatoria di alcuni interventi, entro i primi 12 mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella G.U. per le strutture ospedaliere e quelle territoriali con superficie superiore a 1000 mq ed entro 6 mesi per le strutture con superficie

superiore a 500 mq e inferiore a 1000 mq e la contestuale presentazione del progetto per la valutazione degli adeguamenti, che dovranno avvenire nei successivi nove anni, sulla base dei programmi triennali di investimento.

Con Circolare prot. n. 26648-P del 18.09.2015 – registro classif. DGPROG. 7/1.6.a.h/2011/1/5 – acclarata al protocollo della Direzione Sanità A14000 del 22 ottobre 2015 con il n. 19946 – la "Direzione Generale della Programmazione Sanitaria" del Ministero della Salute ha avviato l'attuazione del "Programma di investimenti ex art. 20, L. 67/88", relativo all'adeguamento alla normativa antincendio, di cui alle risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 dell'8.03.2013.

Dato atto che:

- Con lettera prot. 2816/A1405A del 4 febbraio 2016 è stato chiesto alle Aziende Sanitarie Regionali il fabbisogno ritenuto necessario per adeguare le strutture sanitarie alla normativa antincendio, e sono state inviate alle AA.SS.RR. le "Schede per la presentazione Programma investimenti ex art. 20, L. n. 67/1988 Adeguamento alla normativa antincendio Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013" allegate alla suddetta Circolare, e precisamente le schede 1-2-3-4-5-6, per la dovuta compilazione.
- Le ASR hanno inviato il fabbisogno dalle medesime ritenuto necessario per adempiere ai dettami del D.M. del 19 marzo 2015 entro le scadenze fissate e, in taluni casi, anche per ottemperare alle prescrizioni del rispettivo Comando VV.F.
- Da tali riscontri emergeva un fabbisogno complessivo dichiarato dalle Aziende Sanitarie Regionali di € 218.303.617,66 per l'ottemperanza ai disposti del DM 19 marzo 2015 e/o per la soluzione delle prescrizioni VV.F. a seguito di ispezione o di parere relativo all'istanza di esame progetto.

Considerato che:

- Il DM 19.03.2015 prevede, per le strutture esistenti, entro un anno dalla pubblicazione del decreto stesso, l'approvazione di un programma delle opere urgenti per l'adeguamento dell'attività alla nuova disciplina normativa ed entro i successivi nove anni, la certificazione attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del D.M. 18.09.2002. La prima scadenza del D.M. 19 marzo 2015 è stata rispettata nei termini stabiliti dalla quasi totalità delle AA.SS.RR.
- A fronte di un dichiarato fabbisogno di € 218.303.617,66, occorreva ripartire la quota di € 6.763.684,87, assegnata con la Delibera CIPE 8 marzo 2013 e successiva Circolare prot. n. 26648-P del 18.09.2015 con cui la "Direzione Generale della Programmazione Sanitaria" del Ministero della Salute ha comunicato i criteri da applicare nel riparto.
- Con D.G.R. n. 2-3900 dell'8 settembre 2016 ad oggetto: "Programma di investimenti ex art. 20, Legge n. 67/1988 Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013. Riparto a favore delle Aziende Sanitarie Regionali di complessivi euro 7.119.668,28" si provvedeva, tra l'altro, a:
 - 1. "Di prendere atto che, con il disposto del comma 1 della suddetta Delibera CIPE 8 marzo 2013, alla Regione Piemonte è stata stanziata una quota di € 6.763.684,87=.
 - 2. Di dare atto che l'assegnazione della suddetta Delibera CIPE è effettuata ai sensi del programma pluriennale straordinario di investimenti in sanità ex Legge n. 67/1988, e che pertanto deve essere prevista la seguente ripartizione:

quota 95% a carico dello Stato
quota 5% a carico della Regione Piemonte
importo complessivo
€ 6.763.684,87
€ 355.983,41
€ 7.119.668,28

3. Di prendere atto che il fabbisogno complessivo dichiarato dalle Aziende Sanitarie Regionali per l'ottemperanza ai disposti del DM 19 marzo 2015 e/o per la soluzione delle prescrizioni VV.F. a seguito di ispezione o di parere relativo all'istanza di esame

progetto, ammonta ad € 218.303.617,66 come da "sintesi di istruttoria" depositata agli atti.

- 5. Di approvare il riparto della quota complessiva di € 6.763.684,87 (corrispondente alla quota del 95% a carico dello Stato, che, unito alla quota del 5% a carico della Regione Piemonte pari a € 355.983,41, ammonta ad un finanziamento complessivo di € 7.119.668,28), stanziata dalla Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013 ai sensi dell'art. 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, di assegnazione alle AA.SS.RR. con la destinazione "Interventi che portano al rispetto della scadenza dettata dal D.M. 19.03.2015" e della somma complessiva di euro euro 355.983,41 quota del 5% a carico della Regione Piemonte (Scheda 0 "Descrizione del patrimonio edilizio delle aziende sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale che necessita di adeguamento antincendio" Allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale).
- 8. Di stabilire che la spesa prevista dal presente riparto, pari ad € 7.119.668,28, è così articolata:

quota 95% a carico dello Stato
quota 5% a carico della Regione Piemonte
importo complessivo
€ 6.763.684,87
€ 355.983,41
€ 7.119.668,28

Per l'attuazione degli investimenti previsti dal presente provvedimento, le Aziende Sanitarie Regionali individuate, ed il Settore regionale competente, adotteranno le procedure approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-13683 del 29.03.2010, nonché l'utilizzo della modulistica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 236 del 15.04.2010 e s.m.i."

Dato atto che:

- con lettera prot. n. 18578/A1411A del 09.09.2016 sono state trasmesse al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria la suddetta D.G.R. n. 2-3900 dell'8 settembre 2016 nonché le singole "Schede per la presentazione Programma Investimenti ex art. 20, Legge n. 67/1988 Adeguamento alla normativa antincendio Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013" dell'8 marzo 2013" compilate per i singoli interventi.
- Con lettera prot. n. 21408/A1411A del 20.10.2016 è stata trasmessa Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria la relazione generale sulla programmazione adottata per l'adeguamento alla normativa antincendio.
- Con lettera prot. n. 24669/A1411A del 06.12.2016 sono state trasmesse al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria le tabelle 0, 1 e 2 e le schede 3, 5 e 6 per i singoli interventi.
- Con D.D. n. 932 del 29.12.2016 si è provveduto ad impegnare l'importo di € 355.983,42 corrispondente alla quota del 5% di cofinanziamento regionale a valere sui finanziamenti di cui all'art. 20, L. 67/88, a favore delle 199 Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte sui capitoli 247536/2016 e 248709/2016.

Rilevato che:

- la prima scadenza era il 24 aprile 2016, data entro cui le Aziende Sanitarie Regionali dovevano ottemperare ai disposti dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del Decreto emesso il 19 marzo 2015 dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- ai sensi del comma1, lettera c) del suddetto Decreto, la prossima scadenza sarà entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) del D.M. di cui al punto precedente;

- successivamente alla scadenza del 24 aprile 2016, sono iniziati i sopralluoghi dei Comandi Provinciali dei VV.F. presso le strutture delle Aziende Sanitarie, per la verifica del rispetto degli adempimenti normativi, ed al fine di verificare lo stato di attuazione degli adeguamenti alla normativa collegato anche alle SCIA presentate e alle dichiarazioni rilasciate, e in alcuni casi sono state emesse ulteriori prescrizioni;
- quanto sopra ha fatto aumentare l'importo complessivo del fabbisogno delle AA.SS.RR., che risulta attualmente quantificabile in € 223.039.663,95, come da "Scheda 1 Descrizione del patrimonio edilizio delle aziende sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale che necessita di adeguamento antincendio".

Si rende pertanto necessario prendere atto dell'incremento del fabbisogno economico delle AA.SS.RR. che aumenta ad € 223.039.663,95, necessari per l'adeguamento alla normativa antincendio delle rispettive strutture, nel rispetto dei dettami del Decreto 19 marzo 2015.

Si rende inoltre necessario rettificare la frase successiva al punto 11 del dispositivo della DGR n. 2-3900 dell'8 settembre 2016 appresso riportata, in cui è stato inserito – per mero errore materiale – il richiamo a provvedimenti amministrativi revocati:

"Per l'attuazione degli investimenti previsti dal presente provvedimento, le Aziende Sanitarie Regionali individuate, ed il Settore regionale competente, adotteranno le procedure approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-13683 del 29.03.2010, nonché l'utilizzo della modulistica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 236 del 15.04.2010 e s.m.i."

che viene sostituita dalla seguente frase:

Per l'attuazione degli investimenti previsti dal presente provvedimento, le Aziende Sanitarie Regionali individuate, ed il Settore regionale competente, adotteranno le procedure approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 18-7208 del 10.03.2014 (pubblicata sul B.U. n. 15 del 10.4.2014), nonché l'utilizzo della modulistica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 309 del 14.05.2015 (notificata alle AA.SS.RR. con nota prot. n. 10732/A14010 del 28.05.2015) e s.m.i.

rimanendo invariato quant'altro indicato e disposto con la D.G.R. in argomento.

Tutto ciò premesso;

visto l'art. 20 della L. 67/1988 e s.m.i.;

visto l'art. 5 bis del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i;

visto l'Accordo di Programma sottoscritto il 6 settembre 2000 tra la Regione Piemonte, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005:

vista la D.C.R. 131-23049 del 19 giugno 2007;

visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "definizione delle modalità e procedura per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

visto il Nuovo Patto della Salute 2010-2012, Intesa Stato-Regioni, siglato il 3 dicembre 2009;

visto il Nuovo Patto della Salute 2014-2016, Intesa Stato-Regioni, siglato il 10 luglio 2014;

vista la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 "Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale";

vista la D.G.R. n. 1-924 del 23.01.2015 "Integrazioni alla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 "Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale";

vista la D.G.R. n. 26–1653 del 29/06/2015 "Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i." e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 18-7208 del 10.03.2014 "Approvazione delle nuove procedure amministrative ed informatiche per la programmazione, la gestione ed il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie ai sensi della L.R. n. 40 del 3 luglio 1996. Revoca DD.G.R. n. 18-28854 del 6.12.1999, n. 6-8817 del 26.05.2008 e n. 29-13683 del 29.03.2010";

vista la D.D. n. 309 del 14.05.2015 "DGR 18-7208 del 10 marzo 2014 – Revisione del Manuale e della Modulistica sulle 'Procedure operative per la gestione ed il monitoraggio degli interventi in Edilizia ed Attrezzature sanitarie' approvati con DD n. 375 del 17.4.2014", notificata alle AA.SS.RR. con nota prot. n. 10732/A14010 del 28.05.2015;

visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate,

- 1. Di prendere atto dell'incremento del fabbisogno economico delle AA.SS.RR. che aumenta da € 218.303.617,66 ad € 223.039.663,95, necessari per l'adeguamento alla normativa antincendio delle rispettive strutture, nel rispetto dei dettami del Decreto 19 marzo 2015, a parziale modifica della DGR n. 2-3900 dell'8 settembre 2016.
- 2. Di rettificare la frase successiva al punto 11 del dispositivo della DGR n. 2-3900 dell'8 settembre 2016 appresso riportata, in cui è stato inserito per mero errore materiale il richiamo a provvedimenti amministrativi revocati:

"Per l'attuazione degli investimenti previsti dal presente provvedimento, le Aziende Sanitarie Regionali individuate, ed il Settore regionale competente, adotteranno le procedure approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-13683 del 29.03.2010, nonché l'utilizzo della modulistica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 236 del 15.04.2010 e s.m.i."

che viene sostituita dalla seguente frase:

Per l'attuazione degli investimenti previsti dal presente provvedimento, le Aziende Sanitarie Regionali individuate, ed il Settore regionale competente, adotteranno le procedure approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 18-7208 del 10.03.2014 (pubblicata sul B.U. n. 15 del 10.4.2014), nonché l'utilizzo della modulistica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 309 del 14.05.2015 (notificata alle AA.SS.RR. con nota prot. n. 10732/A14010 del 28.05.2015) e s.m.i.

rimanendo invariato quant'altro indicato e disposto con la D.G.R. n. 2-3900 dell'8 settembre 2016.

3. Di confermare quanto indicato nella D.G.R. n. 2-3900 dell'8 settembre 2016 e di dare atto che l'assegnazione della Delibera CIPE 8 marzo 2013 è effettuata ai sensi del programma pluriennale straordinario di investimenti in sanità ex Legge n. 67/1988, e che pertanto deve essere prevista la seguente ripartizione:

• quota 95% a carico dello Stato € 6.763.684,87 (delibera CIPE)

quota 5% a carico della Regione Piemonte
importo complessivo
€ 7.119.668,28

- 4. Di dare atto che la somma di euro 355.983,41 quota del 5% a carico della Regione Piemonte a valere sui finanziamenti di cui all'art. 20, L. 67/88, è stata impegnata con D.D. n. 932 del 29.12.2016 a favore delle 199 Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte sui capitoli 247536/2016 e 248709/2016.
- 5. Di confermare quanto indicato nella D.G.R. n. 2-3900 dell'8 settembre 2016 e di dare atto che l'importo di € 6.763.684,87, corrispondente alla quota del 95% a carico dello Stato, verrà accertato ed impegnato nel Bilancio Regionale a seguito dell'emissione del Decreto di ammissione al finanziamento da parte del Ministero della Salute.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)